

N. 00009/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00222/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 222 del 2014, proposto da:
Neda Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Giadrossi e Gilberto Tommasini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trieste, via S. Caterina Da Siena 5;

contro

Comune di Palmanova, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Andrea Crismani in Trieste, Via Valdirivo 13;

nei confronti di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del presidente p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- della nota prot. 8315 dd 13.5.2014 del T.P.O. dell'Area Gestione del Territorio e Patrimonio del Comune di Palmanova, recante la sospensione dei lavori per la

costruzione dell'impianto di stoccaggio e lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi iniziati sull'area identificata al foglio 1, mappali 785-786-835, con la precisazione che “i lavori potranno riprendere unicamente al termine delle controversie attualmente pendenti innanzi al competente Tar e che decideranno non solo sulla legittimità degli atti autorizzatori dell'impianto, ma altresì sul provvedimento che statuisce la destinazione urbanistica della ZTO di riferimento”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palmanova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'atto di sospensione dei lavori per la costruzione dell'impianto di stoccaggio e lavorazione di rifiuti pericolosi e non in epigrafe indicato, denunciandone l'illegittimità sotto plurimi profili

Il Comune intimato si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

All'esito dell'udienza camerale del 25 giugno 2014, il Tribunale accoglieva l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ritenendola assistita dai prescritti requisiti di *fumus* e *periculum* (ord. caut. n. 73 in data 25 giugno 2014).

In vista dell'udienza pubblica del 17 dicembre 2014, fissata per la trattazione del

merito, le parti svolgevano le loro conclusive difese.

Celebrata l'udienza, nel corso della quale il difensore del Comune eccepiva la sopravvenuta carenza d'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia nel merito e quello di quest'ultima ribadiva, invece, la permanenza dell'interesse alla decisione, la causa veniva introitata.

Il Collegio ritiene che, nelle more del giudizio, sia venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia sul merito della controversia.

A tale conclusione giunge, invero, solo in virtù dei chiarimenti forniti dalla difesa del Comune con la memoria depositata in vista dell'udienza pubblica e di quanto dichiarato dal difensore dell'Amministrazione durante il suo svolgimento, che ha, per l'appunto, esplicitato che il potere esercitato dall'ente nel caso specifico trova il suo fondamento normativo legittimante nell'art. 42, comma 5, della l.r. FVG n. 19 del 2009.

Se così è (e non v'è motivo di dubitarne, visto che il provvedimento di sospensione dei lavori, ancorché privo, sotto il profilo motivazionale, dell'indicazione delle norme che ne giustificano l'adozione, poggia sull'asserita incompatibilità dell'opera con la destinazione urbanistica dell'area ovvero su uno dei presupposti che, a norma della disposizione del codice regionale dell'edilizia dianzi indicata, legittima l'emissione dell'ordine di immediata sospensione dei lavori), s'appalesa allora, in maniera inequivocabile, la carenza d'interesse della parte ricorrente alla coltivazione del gravame, con la conseguenza che questo giudice può ritenersi esonerato dall'obbligo di pronunciare sull'oggetto della controversia.

L'ordinanza di sospensione dei lavori ha effetto, invero, *“fino all'adozione dei provvedimenti definitivi (...) da adottare e notificare entro sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori”* (art. 42, comma 5, l.r. 11 novembre 2009, n. 19).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sull'omologa

disposizione di cui all'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 (*ex multis* C.d.S., IV, 19 giugno 2014, n. 3115; Tar Lazio, Roma, I-quater, 2 maggio 2013, n. 4375; Tar Calabria, Catanzaro, I, 27 luglio 2012, n.840; Tar Lazio, Roma, n. 4022 del 2011; Tar Puglia, Lecce, n. 620 del 2011) e al quale questo Tribunale ha già in precedenza manifestato d'aderire (*ex multis* 25 novembre 2014, n. 599 e 9 luglio 2014, n. 435), non vi è, infatti, interesse all'impugnazione giurisdizionale di un'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi divenuta inefficace per decorso del termine di 45 gg. previsto dall'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 (o, come nel caso di specie, di 60 gg. previsto dall'art. 42, comma 5, l.r. 19/2009).

A seguito dello spirare del termine su indicato, ove l'Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine in questione perde, invero, ogni efficacia, mentre, nell'ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest'ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario con conseguente assorbimento dell'ordine di sospensione dei lavori (Tar Veneto, n. 198 del 2012).

Nel caso di specie, l'ordinanza di sospensione dei lavori è divenuta inefficace per effetto del decorso del termine suddetto nel corso del mese di luglio dell'anno 2014 e non consta che il Comune abbia emesso alcun definitivo provvedimento sanzionatorio.

Ne deriva che, in assenza di una lesione prodotta dal provvedimento impugnato, a questo giudice non resta che dichiarare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., l'improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d'interesse a ricorrere.

Quanto alle spese e alle competenze di giudizio, il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistono giusti motivi per porle interamente a carico del Comune, attesa la manifesta illegittimità del provvedimento impugnato.

I lavori di realizzazione dell'impianto per lo "stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti

pericolosi e non” sono stati, infatti, sospesi in virtù di una ritenuta incompatibilità con la destinazione urbanistica dell’area, senza, pur tuttavia, tenere conto che la loro realizzazione era stata assentita da un’autorizzazione integrata ambientale, che, come noto (e come da ultimo ribadito anche da questo TAR con la sentenza n. 639 in data 11 dicembre 2014, emessa proprio in relazione al ricorso proposto dal Comune di Palmanova avverso detta AIA), ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *“costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*.

Il Comune, lungi dal vigilare legittimamente sull’attività urbanistico-edilizia, ha tentato, dunque, semplicemente di farsi giustizia da sé, tentando di ottenere il risultato pratico che non era certo di riuscire a conseguire mediante la proposizione del gravame avverso l’AIA ovvero impedire la realizzazione dell’impianto.

E tale condotta s’appalesa tanto più deplorabile in considerazione del fatto, che nel ricorso contraddistinto dal numero R.G. 118/2013 (ovvero quello con cui è stata impugnata la detta AIA), il Comune, pur avendola proposta, ha poi rinunciato nel corso dell’udienza camerale dell’8 maggio 2013 all’istanza cautelare, ma ha ben pensato di ottenere lo stesso effetto utile che un suo eventuale accoglimento gli avrebbe potuto consentire di raggiungere, mediante l’emissione di un autonomo e separato provvedimento di sospensione dei lavori, destinato, secondo le sue intenzioni, a durare addirittura sino alla definizione dei giudizi (all’epoca ancora entrambi pendenti innanzi a questo Tribunale), riguardanti la detta AIA e la variante al piano regolatore comunale con cui è stata impressa all’area, ove è stata assentita dalla Regione la realizzazione dell’impianto, la destinazione urbanistica impeditiva all’insediamento di industrie insalubri.

Il Collegio non può, inoltre, tralasciare di sottolineare la scorrettezza della condotta processuale del Comune, che, nello strenuo tentativo di giustificare un comportamento amministrativo indifendibile, non solo non ha svolto

argomentazioni a dimostrazione della legittimità dell'ordine di sospensione dei lavori, ma ha cercato, piuttosto, di spostare l'attenzione sulla ritenuta illegittimità dell'AIA (dimenticando, all'evidenza, che la sede per poter svolgere diffuse deduzioni sull'illegittimità di tale autorizzazione era quella del giudizio relativo al ricorso R.G. n. 118/2013, nel rispetto dei relativi termini processuali).

Senza trascurare di considerare poi che, nella memoria depositata in data 15 novembre 2014, la difesa del Comune, ha addirittura sostenuto che il termine di durata dell'ordine di sospensione lavori – che secondo parte ricorrente era da ritenersi mancante – costituiva un falso problema, in quanto il Comune medesimo aveva presentato istanza di prelievo, al fine di accelerare la fissazione dell'udienza di merito nel ricorso allibrato al n. di R.G. 118/2013.

Tale affermazione offende, infatti, per la sua impudenza l'intelligenza dei difensori di controparte e dei componenti del Collegio, essendo, invero, palese che l'istanza di fissazione d'udienza nel (distinto) ricorso n. R.G. 118/2013, presentata in data 11 giugno 2014, non può, all'evidenza, supplire alla mancata indicazione di un termine certo di durata dell'ordine di sospensione dei lavori emesso in data 13 maggio 2014. Non consta, infatti, che l'ordinamento ammetta la possibilità di integrare a posteriori i provvedimenti amministrativi mediante attività d'impulso processuale (peraltro svolta in altro giudizio), al fine di scongiurare l'annullamento per i vizi d'illegittimità tempestivamente denunciati dal soggetto interessato alla loro demolizione.

Le considerazioni sin qui svolte paiono, dunque, giustificare, secondo il criterio della soccombenza virtuale, l'addebito al Comune delle spese di lite, nonché il rimborso a favore di parte ricorrente, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, del contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.

Condanna il Comune di Palmanova al pagamento a favore della società ricorrente delle spese e delle competenze di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre iva, se dovuta, e CPA.

Dà atto che il Comune intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoï, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)